RIORDINO E POTENZIAMENTO DEI MECCANISMI E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 3

Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile

E' abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Versione in vigore dal 2 settembre 1999, non più in vigore dal 24 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche
Estremi	Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
Capo	I — Disposizioni di carattere generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-286-1999/art-3-disposizioni-sui-controlli-esterni-di-regolarita-amministrativa-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it